



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 78 del 16.07.2012

OGGETTO: Decreti Commissariali n. 12/2011, 48/2011 e 22/2012 : approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 27 giugno 2012, assunto in pari data al prot. 4414/C, dalla società **COVIDIEN ITALIA S.p.A.**

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: *"Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale"*;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dr. Mario Morlacco ed il dr. Achille Coppola sub commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro; successivamente, con delibera del 23 marzo 2012, nel prendere atto delle dimissioni presentate dal dr. Coppola, il Consiglio dei Ministri ha confermato il dr. Morlacco in tutti i compiti di affiancamento del Commissario ad acta;
- con decreto commissariale n. 25 del 13 aprile 2010 è stato adottato il Programma operativo di cui al summenzionato art. 1, comma 88, della legge n. 191/2010, successivamente modificato ed aggiornato con decreti commissariali n. 41 del 14 luglio 2010 e n. 45 del 20 giugno 2011;
- l'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 21/12/2010, ha disposto che: *"Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del*



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo”;

Considerato che

- nel quadro della più organica e complessiva programmazione dei flussi finanziari regionali, richiesta dai compiti del Presidente della Regione Campania - Commissario ad acta ai sensi dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e, sulla base della ricognizione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2009, con il Decreto Commissariale n. 12/2011, sono state delineate le modalità ed i tempi di pagamento del debito sanitario;

- con lo stesso decreto n. 12/2011, al fine di ripristinare l'ordinato e regolare svolgimento dei pagamenti ai creditori delle Aziende Sanitarie, e di abbattere il contenzioso e i relativi oneri per il mancato pagamento nonché il volume di pignoramenti in essere, sono stati adottati un complesso coordinato di atti e migliorati alcuni meccanismi operativi già contenuti nelle linee guida della DGRC n. 541/2009, a cui si devono attenere i Direttori Generali ed i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie nella sottoscrizione degli accordi e di tutte le altre azioni transattive;

- il sopra citato decreto commissariale n. 45 del 20 giugno 2011, recante “*Intesa Stato – Regioni 3.12.2009 “Patto per la Salute”. Prosecuzione del Piano di Rientro. Approvazione Programmi Operativi 2011 – 2012*” prevede al punto 7 “Interventi di Sistema” l'obiettivo 7.5 “Attuazione del decreto 12/2011” e l'azione 7.5.1 “Regolarizzazione dei pagamenti ai creditori”, da attuarsi con i criteri e le Linee Guida stabilite dal decreto commissariale n. 12/2011 e s.m.i.;

- con il Decreto Commissariale n. 48/2011 sono state meglio specificate alcune parti del Decreto n. 12/2011, ivi comprese le Linee Guida, in modo da fornire un'esatta e corretta applicazione di quanto stabilito, anche al fine di dare seguito alle osservazioni formulate in sede di confronto con i Ministeri affiancanti;

- con decreto 22/2012 sono state introdotte talune modifiche ed integrazioni al decreto 12/2011 prevedendo tra l'altro che, nell'ambito della programmazione di tutti i flussi finanziari attesi dal SSR, al fine di contenere gli oneri a carico delle Aziende Sanitarie connessi al contenzioso già insorto per mancato e/o ritardato pagamento e di scongiurare l'insorgere di nuovo ed ulteriore contenzioso di tale natura, nonché per consentire un più rapido ed efficace svincolo delle risorse pignorate presso i Tesorieri aziendali, gli accordi con le Associazioni dei creditori e/o con singoli creditori di maggiore rilievo, richiamati dal citato paragrafo 8 della Parte A delle Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento, allegate al Decreto n. 12/2011, così come modificato dal Decreto n. 48/2011, possono anche prevedere:

□ il pagamento in contanti, in una o più soluzioni, di tutto o parte dei “Crediti Pregressi”, a seguito della stipula di apposito atto transattivo tra Azienda Sanitaria debitrice e creditore, nel quale quest'ultimo rinuncia agli interessi di mora maturati o maturandi e a qualsiasi onere, spesa, rivalutazione monetaria, risarcimento di danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio, e, laddove convenuto, ad una percentuale della sorte capitale oggetto di pagamento in contanti;

□ l'emissione di certificazioni, secondo quanto già previsto dal Decreto n. 12/2011, così come modificato dal Decreto n. 48/2011, relativamente alla parte dei “Crediti Pregressi” non oggetto di pagamento in contanti, con il riconoscimento di un indennizzo forfettario omnicomprensivo, da commisurare alla sorte

*Regione Campania*
*Il Presidente**Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

capitale convenuta, che sia a parziale ristoro degli interessi, delle spese legali e dei diritti e onorari liquidati in titolo, nel caso di crediti azionati, ed eventualmente dell'anzianità delle relative partite, nel caso di crediti non azionati, soltanto laddove sussistano le condizioni in relazione alla tipologia del creditore, alla natura del credito e alla relativa anzianità;

□ che, nel caso in cui il creditore abbia attivato una o più procedure esecutive, anche a mezzo di cessionari *pro solvendo* e mandatarî all'incasso con procura alle liti, parte del pagamento in contanti e l'emissione di certificazioni, di cui ai punti precedenti, vengano subordinati all'acquisizione, da parte della So.Re.Sa. S.p.A., di apposita comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata dall'Azienda Sanitaria interessata, nella quale si dia atto della presentazione, da parte del creditore pignorante, di suoi cessionari *pro solvendo* e mandatarî all'incasso con procura alle liti, rispetto a tutti i vincoli già oggetto della comunicazione inviata dalla medesima Azienda all'esito dell'istruttoria compiuta sulla fondatezza delle pretese creditorie indicate dal creditore nella "richiesta di certificazione", dei provvedimenti di svincolo rilasciati dai giudici dell'esecuzione debitamente notificati al Tesorierie dell'Azienda Sanitaria e si attesti altresì l'avvenuto svincolo delle relative risorse operato dallo stesso Tesoriere;

□ che, per il rispetto della tempistica definita negli accordi già stipulati o da stipulare con le Associazioni dei creditori e/o con singoli creditori di maggiore rilievo, le Aziende Sanitarie provvedono, anche derogando al criterio cronologico della lavorazione delle partite iscritte nella piattaforma gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A., a terminare in tempo utile le istruttorie di cui al paragrafo 4 della Parte A delle Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento, allegate al Decreto n. 12/2011, così come modificato dal Decreto n. 48/2011;

- le Aziende Sanitarie hanno sottoscritto una Convenzione con il Commissario ad Acta e con la So.Re.Sa. S.p.A., finalizzata a definire le attività e le procedure attuative del Decreto n. 12/2011;

- le suddette Aziende hanno l'obbligo di recepire, con appositi atti deliberativi, i contenuti degli accordi quadro di categoria stipulati dal Commissario ad acta, o da un suo delegato, così come previsto dal paragrafo 8 della Parte A delle Linee Guida approvate con Decreto 12/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che

- a seguito dei vari incontri avuti con la società **COVIDIEN ITALIA S.p.A.**, ed a conclusione della ricognizione dei crediti vantati verso l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, è stato redatto un protocollo d'intesa con il quale, attraverso le dichiarazioni di intenti sottoscritti, sono stati definiti tutti i passaggi attuativi per la risoluzione del contenzioso economico e giudiziario con le aziende sanitarie ;

- il suddetto protocollo d'intesa, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n.12/2011 e ss.mm.ii., contiene specifici adempimenti a carico delle Aziende Sanitarie inerenti:

- a) ai termini di pagamento;
- b) ai termini di certificazione;
- c) ai termini di comunicazione al Commissario ad Acta dell'indisponibilità dei fondi liquidi per adempiere ai pagamenti;
- d) alle operazioni di svincolo delle somme pignorate .

- l'inadempimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) può comportare la risoluzione dell'allegato protocollo d'intesa qualora si verifichino i presupposti di cui agli artt. 1453 e 1454 cc., con



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

diretta responsabilità del Commissario Straordinario e dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie debitorie in ordine ai maggiori oneri che conseguirebbero dall'inadempimento;

- laddove si verifichi l'ipotesi di cui al punto precedente, il Commissario ad acta, ove rilevi che l'inosservanza dei termini di certificazione di cui alla lettera b) non sia imputabile a giustificabili e comprovati motivi, potrà assumere i provvedimenti consequenziali nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso demandate dall'ordinamento vigente;

- le Aziende Sanitarie debitorie hanno, dunque, l'obbligo di porre in essere tutte le attività necessarie al perfezionamento delle attività transattive e di adempiere esattamente a tutte le obbligazioni poste a loro carico dal protocollo allegato;

- la Struttura Commissariale provvederà ad un costante monitoraggio della corretta esecuzione del suddetto protocollo da parte delle Aziende Sanitarie debitorie, in particolare sulla tempistica, le modalità e lo stato di avanzamento dell'istruttoria di cui al paragrafo 4 della Parte A delle Linee Guida approvate con Decreto 12/2011 e ss.mm.ii.,

Considerato che

- il mancato rispetto delle scadenze di pagamento, stabilite nel protocollo d'intesa in oggetto, può comportare la risoluzione dell'allegato protocollo d'intesa qualora si verifichino i presupposti di cui agli artt. 1453 e 1454 cc., determinando la perdita del notevole risparmio per il Servizio Sanitario Regionale, di cui si dà atto nel protocollo medesimo;

- risulta, quindi, opportuno e necessario:

- A. dare il più ampio mandato disgiunto al dirigente del Settore "Programmazione" della AGC 19 ed al dirigente del Settore "Assistenza Sanitaria" della AGC 20, titolari dei capitoli di spesa del settore sanitario che presentano le maggiori disponibilità, affinché con proprio decreto forniscano alle aziende sanitarie debitorie appositi fondi (a cominciare da quelli recati dal decreto commissariale n. 18 del 6 marzo 2012), aggiuntivi rispetto alle ordinarie rimesse mensili, finalizzati e vincolati all'assolvimento delle richiamate obbligazioni di pagamento nei termini essenziali stabiliti dal protocollo d'intesa in oggetto; a tal fine, i suddetti dirigenti sono autorizzati ad operare sui capitoli di spesa afferenti alla loro gestione, sia del bilancio di competenza, sia dei residui passivi, con particolare riguardo ai residui passivi già iscritti nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012, nonché ai residui passivi perenti (tra i quali si richiamano le residue disponibilità sugli impegni n. 1570/05; 7890/05; 1953/07; 7204/07; 7228/07; 7231/07; 7236/07; 6941/08; 6943/08), operando anche attraverso temporanee deroghe a precedenti finalizzazioni e/o ripartizioni dei fondi, in funzione della esigenza primaria di assicurare al settore sanitario i risparmi che conseguiranno dal puntuale adempimento del protocollo in oggetto;
- B. incaricare il dirigente del Settore "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" della AGC 08 di eseguire con la massima tempestività i decreti dirigenziali che saranno assunti ai sensi del punto precedente, utilizzando a tal fine la cassa già disponibile sul conto di Tesoreria intestato alla Sanità ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 118/2011, ancorché non si sia ancora proceduto al prelievo della corrispondente provvista dal conto di Tesoreria della gestione non sanitaria;
- C. precisare che il Commissario Straordinario e i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie debitorie devono segnalare al Commissario ad acta, al Sub Commissario ad acta ed ai Coordinatori delle AGC 19 e 20, immediatamente dopo la notifica del presente atto, l'eventuale esigenza di fondi



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

aggiuntivi;

- D. precisare che il Commissario Straordinario e i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie debitorie, in caso di insufficienza dei fondi a loro disposizione ed in attesa dell'incasso dei fondi aggiuntivi come sopra richiesti, sono, comunque, tenuti a riservare ed utilizzare ogni disponibilità di cassa, comprese quelle derivanti dalle rimesse mensili ordinarie per il finanziamento della spesa sanitaria corrente indistinta, al fine di rispettare le sopra richiamate scadenze di pagamento, in modo da assicurare il notevole risparmio per il Servizio Sanitario Regionale, di cui si dà atto nel protocollo medesimo;
- E. successivamente, entro cinque giorni dalla effettuazione dei singoli pagamenti ai creditori, l'azienda sanitaria debitrice dovrà comunicare l'avvenuto pagamento sulla piattaforma informatica gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere alla approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 giugno 2012, assunto in pari data al prot. 4414 / C, tra la Regione Campania, in persona del Sub Commissario per la prosecuzione di rientro del settore sanitario e la società **COVIDIEN ITALIA S.p.A.**, con sede legale in Segrate (MI), Via Rivoltana 2/D;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

1. Di **APPROVARE** il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 27 giugno 2012, assunto in pari data al prot. 4414 / C, tra il Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario e la società **COVIDIEN ITALIA S.p.A.**, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di **DARE** il più ampio mandato disgiunto al dirigente del Settore "Programmazione" della AGC 19 ed al dirigente del Settore "Assistenza Sanitaria" della AGC 20, titolari dei capitoli di spesa del settore sanitario che presentano le maggiori disponibilità, affinché con proprio decreto forniscano alle aziende sanitarie debtrici appositi fondi (a cominciare da quelli recati dal decreto commissariale n. 18 del 6 marzo 2012), aggiuntivi rispetto alle ordinarie rimesse mensili, finalizzati e vincolati all'assolvimento delle richiamate obbligazioni di pagamento nei termini essenziali stabiliti dal protocollo d'intesa in oggetto; a tal fine, i suddetti dirigenti sono autorizzati ad operare sui capitoli di spesa afferenti alla loro gestione, sia del bilancio di competenza, sia dei residui passivi, con particolare riguardo ai residui passivi già iscritti nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012, nonché ai residui passivi perenti (tra i quali si richiamano le residue disponibilità sugli impegni n. 1570/05; 7890/05; 1953/07; 7204/07; 7228/07; 7231/07; 7236/07; 6941/08; 6943/08), operando anche attraverso temporanee deroghe a precedenti finalizzazioni e/o ripartizioni dei fondi, in funzione della esigenza primaria di assicurare al settore sanitario i risparmi che conseguiranno dal puntuale adempimento del protocollo in oggetto.
3. Di **INCARICARE** il dirigente del Settore "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" della AGC 08 di eseguire con la massima tempestività i decreti dirigenziali che saranno assunti ai sensi



Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

del punto precedente, utilizzando a tal fine la cassa già disponibile sul conto di Tesoreria intestato alla Sanità ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 118/2011, ancorché non si sia ancora proceduto al prelievo della corrispondente provvista dal conto di Tesoreria della gestione non sanitaria.

4. Di **PRECISARE** che il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno ed i Direttori Generali dell'Azienda Sanitaria A.O. S. Anna e S. Sebastiano e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II devono segnalare al Commissario ad acta, al Sub Commissario ad acta ed ai Coordinatori delle AGC 19 e 20, immediatamente dopo la notifica del presente atto, l'eventuale esigenza di fondi aggiuntivi.

5. Di **PRECISARE** che il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno ed i Direttori Generali dell'Azienda Sanitaria A.O. S. Anna e S. Sebastiano e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in caso di insufficienza dei fondi a loro disposizione ed in attesa dell'incasso dei fondi aggiuntivi come sopra richiesti, sono, comunque, tenuti a riservare ed utilizzare ogni disponibilità di cassa, comprese quelle derivanti dalle rimesse mensili ordinarie per il finanziamento della spesa sanitaria corrente indistinta, al fine di rispettare le sopra richiamate scadenze di pagamento, in modo da assicurare il notevole risparmio per il Servizio Sanitario Regionale, di cui si dà atto nel protocollo medesimo.

6. Di **STABILIRE** che entro cinque giorni dalla effettuazione dei singoli pagamenti ai creditori, l'azienda sanitaria debitrice dovrà comunicare l'avvenuto pagamento sulla piattaforma informatica gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A.

7. Di **NOTIFICARE**, per gli adempimenti di competenza, il presente Decreto ai Commissari Straordinari ed ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie debtrici: Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e Azienda Sanitaria Locale di Salerno, ed al Legale Rappresentante pro – tempore della società **COVIDIEN ITALIA S.p.A.**

8. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento alle AA.GG. CC. : Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, Bilancio, Ragioneria e Tributi, Piano Sanitario Regionale, Assistenza Sanitaria, al Settore "Programmazione" della AGC 19, al Settore "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" della AGC 08, alla So.Re.Sa. S.p.A., per le rispettive competenze, ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la immediata pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19
Dott. Albino D'Ascoli

Il Dirigente del S.E.F.
Dott. G.F. Ghidelli

Segreteria Sub Commissario ad Acta Piano Rientro Sanitario
27 GIU. 2012
Prot. N. 4444/e

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Sub Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, giusta delega del Commissario *ad acta* del 16.03.2012

E

COVIDIEN ITALIA SPA, con sede in Segrate (MI), via Rivoltana 2/d, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08641790152, iscrizione al REA n. 1234987, (la "Società"), in persona del procuratore, Stefano Stellato, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 27 aprile 1968, a tanto autorizzato in forza di Procura speciale repertorio n. 82.547, autenticata dal Notaio Aminta Mele in data 20 Marzo 2012.(all. 1).

(di seguito, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuna, una "Parte")

PREMESSO CHE

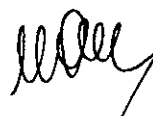
- A. In conformità a quanto previsto dal Decreto 78/2010, in data 21 febbraio 2011, il Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di Rientro nel settore sanitario, ha emanato il decreto n. 12 del 21 febbraio 2011, come successivamente integrato e modificato dai decreti del Commissario *ad acta* n. 48 del 20 giugno 2011 e n. 22 del 07 marzo 2012, (congiuntamente, il "Decreto 12") recante la "Definizione del piano di pagamento dei debiti sanitari ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122", ai cui contenuti le parti rimandano integralmente.
- B. I provvedimenti sopra richiamati sono sostanzialmente orientati a ripristinare l'ordinato e regolare svolgimento dei pagamenti ai creditori delle Aziende Sanitarie, ad abbattere il contenzioso e i relativi oneri per il mancato pagamento nonché il volume di pignoramenti in essere.
- C. È stato pertanto adottato un complesso coordinato di azioni allo scopo di:
- (i) incassare nei tempi più brevi i fondi attesi dallo Stato;
 - (ii) intensificare le azioni amministrative finalizzate ad assicurare regolarità e tempestività nei pagamenti, già disposte dalla Deliberazione n. 541 e dalla Deliberazione n. 1627, in modo da:
 - (A) perseguire un'attiva politica di prevenzione degli insoluti;
 - (B) assicurare che, in generale, i competenti uffici aziendali provvedano alla immediata registrazione contabile delle fatture passive (istituendo, a tal fine, forme di gestione accentrata di ricezione delle fatture) ed alla verifica e liquidazione delle fatture passive nello stretto tempo tecnico necessario nelle diverse fattispecie e, comunque, in non più di due mesi dal ricevimento della fattura;



- (C) assicurare il pagamento tempestivo delle fatture di piccolo importo e/o di piccoli fornitori, ONLUS, rimborsi di assistenza indiretta, in modo da evitare nella maniera più assoluta di dover sostenere spese legali di recupero crediti che, su tali piccoli importi, finiscono per moltiplicare i costi;
- (iii) promuovere gli ordinari strumenti di smobilizzo dei crediti, senza maggiori oneri per la Regione, consentendo ai fornitori di beni e servizi, che effettuino cessioni pro solvendo a banche e intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, di ottenere condizioni economiche migliorative tramite l'accettazione della cessione da parte delle Aziende Sanitarie, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento del debito, a fronte della moratoria per almeno dodici mesi delle azioni legali aventi ad oggetto i crediti ceduti;
- (iv) certificare, limitatamente ai casi in cui non sia possibile procedere al pagamento per mancanza di fondi liquidi, i crediti vantati dai fornitori del SSR che siano certi, liquidi ed esigibili, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nei limiti di quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento del Tesoro del 31 gennaio 2007 e secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009; in particolare, ai fini del rispetto della disciplina di cui all'art. 1, comma 739, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in merito alla definizione di indebitamento, il Decreto 12 ha precisato che tale certificazione dei crediti da parte delle Aziende Sanitarie non sarà assistita né dalla "emissione di una nuova delegazione di pagamento" da parte della Regione, né dalla "ristrutturazione dei flussi finanziari rivenienti dai piani di ammortamento", dal momento che le dilazioni di pagamento non eccedono i 12 mesi.
- D. Il Decreto 12 e ss.mm.ii. contiene alcune linee guida (le "**Linee Guida**"), che rivedono, integrano e migliorano taluni meccanismi operativi già contenuti nelle linee guida della Deliberazione n. 541, cui dovranno attenersi i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie nella sottoscrizione di accordi transattivi e di dilazione di pagamento con i creditori delle Aziende Sanitarie da un lato, e i fornitori di beni e servizi del SSR e/o i loro cessionari, dall'altro, relativamente ai "crediti pregressi" di cui alla Parte A delle Linee Guida (i "**Crediti Pregressi**"). In ogni caso, non potranno essere oggetto di definizioni transattive gli importi che, a detta dell'azienda debitrice, sono relativi al superamento delle Capacità Operative Massime (C.O.M.) e dei limiti di spesa imposti dai provvedimenti regionali in materia.
- E. L'esito del confronto con la Società, avente ad oggetto l'adesione al percorso per la definizione delle pendenze pregresse, stabilito dal Decreto 12 e ss.mm.ii. si è perfezionato nella seduta odierna, nel corso della quale le Parti hanno raggiunto le intese esecutive del presente protocollo (il "**Protocollo**"). Nel corso del citato confronto, la Società ha rappresentato l'imprescindibile esigenza di definire quali Crediti Pregressi quei crediti relativi a partite già fatturate a tutto il 30 settembre 2011, atteso che il 30 settembre costituisce per la Società la data di riferimento per la chiusura del bilancio annuale d'esercizio.
- F. Dalla ricognizione effettuata dalla Società, è emerso che l'ammontare complessivo dei Crediti Pregressi vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, A.O.U. Federico II e Azienda Sanitaria Locale di Salerno, relativi a partite già fatturate al 30



2



settembre 2011, al netto di interessi e spese legali, avendo la stessa Società già stipulato accordi con le altre Aziende Sanitarie del SSR, è pari ad euro 6.078.647,14, come da prospetto che si allega (all. 2), di cui:

- euro 280.701,12 relativi crediti azionati;
- euro 5.797.946,02 relativi a crediti non azionati.

G. Inoltre, la Società precisa che i crediti assistiti da pignoramento ammontano complessivamente ad euro 0,00 salvo ulteriori importi che, a seguito di procedure esecutive attivate dalla stessa Società, siano stati imputati dai Tesorieri aziendali a titolo di prenotazioni a debito.

H. Dagli esiti della medesima ricognizione è stato rilevato, infine, che sussistono le condizioni per concludere, a totale chiusura delle partite creditorie non in contestazione vantate nei confronti delle Aziende Sanitarie di cui alla lettera F relative a fatture emesse al 30 settembre 2011, ai sensi del decreto 12/2011 e ss.mm.ii., una procedura transattiva, volta a soddisfare tali crediti nelle forme e termini di cui all'art. 3.

PREMESSO ALTRESI' CHE

Le Aziende Sanitarie hanno sottoscritto una convenzione con il Commissario *ad acta* e con la So.re.sa. Spa, finalizzata a definire le attività e le procedure attuative del Decreto 12.

In attuazione di tale convenzione, le Aziende Sanitarie:

- si sono impegnate a recepire, con appositi atti deliberativi, i contenuti degli accordi quadro di categoria eventualmente stipulati dal Commissario *ad acta*, o da un suo delegato, così come previsto dal paragrafo 8 della Parte A delle Linee Guida approvate con Decreto 12/2011 e ss.mm.ii.;
- hanno affidato alla So.Re.Sa. S.p.A. lo svolgimento delle procedure operative di acquisizione e di elaborazione dei dati comunicati dai creditori delle Aziende Sanitarie tramite apposita procedura telematica, ai fini dell'adesione agli atti transattivi di cui al Decreto 12/2011 e ss.mm.ii..

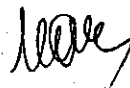
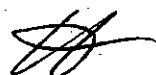
Tutto quanto sopra premesso, le parti stipulano il protocollo di intesa regolato dai seguenti articoli:

ART. 1

La premessa e gli allegati, in quanto condivisi dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

ART. 2

La Società dichiara espressamente che l'ammontare complessivo dei Crediti Pregressi vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, A.O.U. Federico II e Azienda Sanitaria Locale di Salerno, relativi a partite già fatturate al 30 settembre 2011, al netto di interessi e spese legali, avendo la stessa Società già stipulato accordi con le altre Aziende Sanitarie del SSR, è pari ad euro 6.078.647,14, come da prospetto che si allega (all. 2), di cui:



- euro 280.701,12 relativi crediti azionati;
- euro 5.797.946,02 relativi a crediti non azionati.

Inoltre, la Società precisa che i crediti assistiti da pignoramento ammontano complessivamente ad euro 0,00 salvo ulteriori importi che, a seguito di procedure esecutive attivate dalla stessa Società, siano stati imputati dal Tesoriere a titolo di prenotazioni a debito.

Le pretese creditorie, così come vantate dalla Società, sono soggette alla procedura di accertamento di cui al Decreto 12/2011 e ss.mm.ii da parte delle Aziende Sanitarie debtrici, al fine di legittimarne la liquidazione in quanto certe, liquide ed esigibili.

ART. 3

Il soddisfacimento da parte delle Aziende Sanitarie delle partite creditorie oggetto del presente Protocollo, quali risultanti dalla procedura di liquidazione di cui all'articolo precedente, avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) il 40% dell'importo netto iscritto nella piattaforma gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A. verrà corrisposto, a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del decreto di recepimento da parte del Commissario ad Acta del presente Protocollo e, comunque, non oltre il giorno **31.07.2012**, atteso che la Società ha già provveduto ad iscrivere i crediti oggetto del presente Protocollo nella piattaforma gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Qualora le Aziende Sanitarie ravvisino l'infondatezza delle pretese creditorie, tale da non consentire il pagamento dell'acconto, ne daranno tempestiva e motivata comunicazione al Commissario ad Acta e l'accordo si intenderà risolto;
- b) entro 15 giorni dal termine dell'istruttoria di cui al paragrafo 4 della Parte A delle Linee Guida approvate con Decreto 12/2011 e ss.mm.ii., istruttoria da completare comunque non oltre i 45 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a), e, comunque entro il **25.9.2012**, le Aziende Sanitarie, constatato l'effettivo svincolo delle somme eventualmente pignorate da parte della Società, e previa consegna alle medesime Aziende degli originali dei titoli giudiziali eventualmente conseguiti contro le stesse, con formalizzazione alle Aziende Sanitarie ed alla So.Re.Sa S.p.A. della rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli avvocati, effettueranno un ulteriore pagamento per un importo tale che, sommato all'acconto già erogato in precedenza, risulti pari al 100% delle partite complessivamente oggetto di liquidazione, al netto di uno sconto sul capitale pari al 2,5 % dell'importo liquidato.

ART. 4

Le Aziende Sanitarie saranno impegnate dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro a porre in essere tutte le attività necessarie al perfezionamento delle attività transattive.

Il Commissario ad acta, a tal fine richiamerà in via istituzionale i Direttori Generali e i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie, affinché vengano rispettate le obbligazioni poste a carico delle Aziende Sanitarie dal presente accordo, censurando espressamente tutti i comportamenti attivi e/o omissivi ostativi all'attuazione del presente protocollo.



Nell'ipotesi in cui le predette Aziende Sanitarie comunichino al Commissario ad acta l'impossibilità di effettuare, per indisponibilità dei fondi liquidi, i pagamenti entro i termini di cui all'art.3 del presente protocollo d'intesa, il Commissario ad acta si riserva di trasferire alle Aziende Sanitarie debtrici appositi fondi aggiuntivi e vincolati nella finalizzazione ai pagamenti di cui al presente protocollo.

ART. 5

Resta espressamente inteso che, per le procedure esecutive che hanno dato luogo a pignoramenti, la società dovrà presentare il provvedimento di svincolo rilasciato dal giudice dell'esecuzione debitamente notificato al Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

Resta, inoltre, espressamente stabilito che la mancata conclusione della procedura di svincolo imputabile alla società, fa decadere la stessa dal diritto a conseguire il pagamento di cui alla lettera b) dell'art. 3.

Al fine di accelerare le procedure di svincolo delle somme pignorate, il Commissario ad acta provvederà a promuovere apposite azioni di collaborazione con i Direttori Generali e i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie, i Tesorieri Aziendali ed i Tribunali competenti per l'esecuzione.

Qualora i pignoramenti siano stati effettuati con le modalità di cui all'art. 499 cpc, le Aziende Sanitarie di cui alla lettera F si faranno parte diligente nel promuovere le necessarie azioni di riduzione dinanzi ai Tribunali competenti per l'esecuzione.

ART. 6

La Società si obbliga a rinunciare agli interessi di mora maturati o maturandi e a qualsiasi onere, spesa, rivalutazione monetaria, risarcimento di danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio.

Inoltre, la Società si obbliga a non dare impulso ad eventuali nuove azioni legali e a non proseguire quelle già intraprese e a non attivare, con riguardo a tutti i crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie del SSR, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione sul BURC del presente Protocollo d'intesa, nuove procedure esecutive e a rinunciare a tutte le procedure esecutive eventualmente già intraprese, con conseguente effettivo svincolo delle somme presso il Tesoriere e con rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli avvocati.

ART. 7

Il presente Protocollo regola in via definitiva le modalità per la totale definizione dei Crediti Pregressi relativi a partite già fatturate al 30 settembre 2011, che siano certi, liquidi ed esigibili, vantati dalla Società nei confronti delle Aziende Sanitarie A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, A.O.U. Federico II e Azienda Sanitaria Locale di Salerno, avendo la stessa Società già stipulato accordi con le altre Aziende Sanitarie del SSR.

La Società si impegna, altresì, a non sottoscrivere alcun ulteriore atto transattivo avente ad oggetto le partite creditorie oggetto del presente Protocollo, pena la restituzione delle somme incassate di cui all'art.3.



Resta espressamente convenuto fra le parti che le partite creditorie in contestazione, escluse dal presente Protocollo e oggetto di contenzioso pendente per diversi titoli o ragioni, verranno definite all'esito dei giudizi in corso e/o potranno essere oggetto di successivi finalizzati accordi transattivi, ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 10 e 11 della parte a) delle linee guida allegate al decreto 22/12, ai sensi dei quali, tra l'altro, i creditori si impegnano anche sulle suddette posizioni a rinunciare agli atti dei processi esecutivi già intrapresi e a non attivare alcuna ulteriore azione esecutiva per un periodo di 12 mesi, acconsentendo espressamente allo svincolo delle somme vincolate presso i Tesorieri; in assenza di tale impegno non potrà essere definito alcun accordo transattivo, né potrà essere effettuato alcun pagamento.

ART. 8

Il presente Protocollo può essere utilizzato esclusivamente nell'operazione di cui al Decreto 12 e successive modifiche e/o integrazioni. Esso, pertanto, non costituisce impegno di alcun genere da parte del Commissario ad acta o delle Aziende Sanitarie, da far valere in qualsiasi altra sede e resta strettamente legato ai termini di perfezionamento dell'operazione previsti dalla vigente normativa.

Resta, peraltro, espressamente inteso che il presente protocollo va applicato nella sua globalità.

ART. 9

Le parti danno atto che, con la stipula del presente Protocollo d'intesa, e con le rinunce di cui all'art.6, si determina un risparmio per il SSR pari a circa euro 847.366,12 sia a titolo di interessi, spese legali, diritti ed onorari in parte già riconosciuti dalle Autorità Giudiziarie, sia a titolo di sconto sul capitale di cui all'art. 3 lettera b).

ART. 10

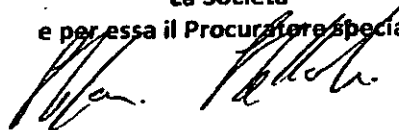
Il presente Protocollo di intesa viene redatto in doppio originale, uno dei quali viene consegnato all'Ente, che ne accusa ricezione con la sua sottoscrizione, e sarà sottoposto a recepimento da parte del Commissario ad Acta.

Napoli, lì 27 giugno 2012

Il Sub Commissario *ad acta*
Dott. Mario Morlacco



La Società
e per essa il Procuratore speciale



ALL 1

19.GIU.2012 11:37 0823692505

COUIDIEN

#0542 P.001 /005

COPIA CONFORME

Repertorio n. 82.547	Raccolta n. 10.684
Procura Speciale.	
In Segrate, via Ligabue n. 114, il 19 marzo 2012.	
La sottoscritta BOLOGNESI MONICA LARA, nata a Bollate il giorno 29 maggio 1968, domiciliata per la carica presso la sede della società, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere Delegato della società:	
"COVIDIEN ITALIA S.P.A."	
con sede in Segrate (MI) via Rivoltana n. 2/D, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale e numero di iscrizione 08641790152 ed al R.E.A. di Milano al n. 1234987, con capitale sociale di euro 258.500,00 (duecentocinquantomilacinquecento virgola zerozero) interamente versato, munita degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2012, (di seguito la "Società");	
con il presente atto, che per espressa volontà del medesimo verrà conservato nella raccolta del notaio che ne autenticcherà la sottoscrizione:	
PREMESSO CHE	
la Società, con un operazione speciale, dovrebbe realizzare l'incasso dei crediti verso le ASL/A.O. Campane. In particolare precisa:	
- Covidien Italia Spa vanta crediti nei confronti delle aziende sanitarie locali della regione Campania (le "Aziende Sanitarie") a fronte delle fatture emesse per prestazioni sanitarie rese sino al 30 settembre 2011 (i "Crediti").	
- La Giunta Regionale, al fine di consentire la certificazione e il pagamento dei crediti secondo meccanismi certi ed uniformi in linea con il Piano di Ri-	
entro, in data 21 febbraio 2011 ha adottato il Decreto Commissariale n. 12	

REGISTRATO
A MILANO 3
IL 20/03/2012
N. 5843
SERIE 1T
ESATTI € 198,00

NOTAIO

Annunzio Molo

20120 Segrate (Mi) - Via Ligabue 114 - Tel. 02 26 92 10 14 fax - Fax 02 26 92 10 73



successivamente modificato ed integrato con il decreto del 20 giugno 2011 n. 48, nei quali è previsto che i creditori delle aziende sanitarie regionali (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, aziende Ospedaliere universitarie e IRCCS " Fondazione Pascale ") (le Aziende Sanitarie) che vantano nei confronti delle medesime crediti relativi a forniture e/o prestazioni erlemate fino al 30 settembre 2011 e abbiano manifestato il loro interesse a transigere, eventualmente anche in base a protocolli d'intesa perfezionati dal Commissario ad acta, con le rispettive associazioni di categoria e/o singoli creditori e secondo testi standard di atto transattivo, le loro posizioni creditorie verso le aziende Sanitarie, potranno sottoscrivere atti transattivi, preceduti o meno da accordi quadro o protocolli d'intesa, che prevedono l'emissione della Certificazione del credito entro 15 giorni dalla stipula dell'atto transattivo e relativo pagamento del credito certificato entro 12 mesi dalla stipula dell'accordo per il 50% in rate mensili costanti a partire dall'ultimo giorno lavorativo bancario del quarto mese dopo la stipula e per il rimanente 50% in un'unica soluzione al termine dei 12 mesi dal perfezionamento dell'atto transattivo. A fronte di quanto sopra i creditori rinunciano: agli interessi maturati o maturandi, salvo quelli eventualmente previsti nell'atto transattivo e, tendenzialmente, ad ogni eventuale onere, spesa, rivalutazione monetaria, rimborso di danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio; a sospendere (per un periodo di sei mesi a decorrere dalla stipula dell'atto transattivo) o non attivare azioni legali nelle more della procedura di certificazione e a rinunciare alle azioni legali (monitorie, ordinarie ed esecutive) sui crediti oggetto di certificazione e dilazione e ad eventuali pignoramenti, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli avvocati.

19.GIU.2012 11:38 0823692505

COUIDIEN

#0542 P.003 /005

La Struttura Commissariale e la So.Re.Sa. forniranno ausilio e supporto tecnico e di coordinamento alle aziende Sanitarie nella procedura di certificazione e per la stipula degli atti transattivi, emanando a tal fine apposite istruzioni cui dovranno attenersi le aziende sanitarie.

TANTO PREMESSO

La Società, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce espressamente ai Signori:

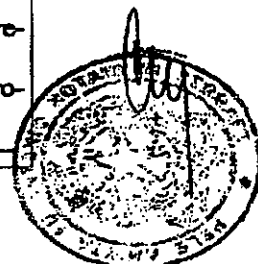
Dott.ssa Monica Perissinotto cittadina Italiana, nata a Varese (VA) il 29 agosto 1969, residente in Castel Volturno (CE), Via Tafuri n.21, codice fiscale PRSMNC69M69L682S;

Dott. Stefano Stellato cittadino Italiano, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 27 aprile 1968, residente in Macerata Campania (CE), Via Manzoni n. 2, codice fiscale STLSFN68D27I234X

in via tra loro disgiunta,

(ciascuno, il "Procuratore") procura irrevocabile (la "Procura") affinché, anche a mezzo di procuratore speciale, in suo nome, per suo conto e nel suo interesse:

1) materialmente sottoscriva gli atti transattivi, i relativi atti implementativi, ogni eventuale atto rettificativo, di precisazione, integrativo o modificativo degli stessi e ogni altro contratto, atto o documento di cui sia necessaria od opportuna la sottoscrizione per la realizzazione e il buon fine dell'operazione di transazione dei crediti sopra descritta (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, rettifiche di errori materiali e integrazioni di omissioni relativi ai crediti, il rilascio di dichiarazioni e garanzie, l'accettazione di clausole compromissorie e pacta de non petendo);



2) compia qualsiasi altra attività necessaria, utile od opportuna al fine di portare a compimento l'Operazione. _____

All'uopo conferisce ai costituiti procuratori ogni più ampia facoltà di legge inerente l'espletamento della presente procura, il tutto con promessa fin d'ora di tenere per rato e valido l'operato dei nominati procuratori. _____

Nessun compenso sarà dovuto ai costituiti procuratori speciali per l'espletamento del mandato, essendo gli stessi dipendenti della Società. _____

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalla presente Procura, si rinvia alle norme del codice civile ed alle relative disposizioni di legge. _____

Letto, approvato e sottoscritto. _____

Firmato: Monica Lara Bolognesi _____

Repertorio n. 82.547

Raccolta n. 10.684 _____

_____AUTENTICA DI FIRMA_____

Certifico io qui sottoscritta dottoressa Aminta Mele, notaio in Segrate iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la persona di seguito indicata, della cui identità personale io notaio sono certa, ha apposto la propria firma in mia presenza in calce all'atto che precede, atto del quale io notaio ho dato lettura: _____

BOLOGNESI MONICA LARA, nata a Bollate il giorno 29 maggio 1968, domiciliata per la carica presso la sede della società, quale Consigliere Delegato munita degli occorrenti poteri di firma della società "COVIDIEN ITALIA S.P.A.", con sede in Segrate (MI) via Rivoltana n. 2/D. _____

Segrate, via Ligabue n. 114, il diciannove marzo duemiladodici, alle ore 16. _____

Firmato: Aminta Mele notaio _____



**La presente copia, composta di tre fogli, è conforme al suo originale e si
rilascia per uso consentito dalla legge.**

Segrate, venti marzo duemiladodici



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CREDITORE COVIDIEN ITALIA SPA
P.IVA 08641790152

ALLEGATO 2

Debitore	Importo totale
A.O. S. ANNA E S. SEBASTIANO	751.244,98
A.O.U. Federico II	2.261.756,48
ASL Salerno	<u>3.065.645,68</u>
Totale	6.078.647,14